



Istituto Comprensivo Statale "Sandro Onofri"

Via Cutigliano, 82 – 00146 Roma

www.icsonofri.edu.it

Al personale ATA dell'IC Sandro Onofri
Agli Atti

Roma, 29 settembre 2021

Circolare n. 16/A.S. 2021-2022
Oggetto: Riposi compensativi

Come tutti gli anni, anche in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, viene sollevato il problema dei riposi compensativi per chi lavora ai seggi elettorali. Il problema, come sapete è già stato ampiamente dibattuto in passato nella nostra scuola e sviscerato con il tavolo di contrattazione e con i sindacati e – dico purtroppo – rimane ancora una materia non chiaramente affrontata dalla normativa. La legge in materia è costituita da un articolo, l'art. 119 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, cosiddetto Testo Unico, poi rivisto ed ampliato dall'art. 11 della L. 21.03.1990, n. 53 e dall'art. 3 del Decreto Lgs. 20.12.1993, n. 534.

Sostanzialmente si afferma che *"In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni"*.

Per la legge le persone che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali sono: **presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo**, presso gli Uffici elettorali di sezione nonché, in occasione di referendum, i **rappresentanti dei partiti o di gruppi politici e dei promotori del referendum**. In nessun caso si cita chi svolge servizi di ausiliario o portierato. E questo è un "vuoto" legislativo.

Il lavoratore che presta servizio ha inoltre la facoltà di scegliere tra il recupero compensativo e il pagamento di una quota aggiuntiva alla retribuzione. Qualora il lavoratore opti per la maggiorazione retributiva, cioè per il pagamento, non godrebbe del riposo settimanale. Chi decide di svolgere servizio di portierato lavora due giorni per lui festivi per i quali viene retribuito (da un'altra amministrazione, il Comune di Roma nel nostro caso).

Questo non significa ovviamente che non esista l'articolo 36 della Costituzione che sancisce: *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"*. Viene dunque sancito il diritto costituzionale del lavoratore ad un giorno di riposo settimanale.

E' dunque evidente che i due giorni richiesti di riposo compensativo elettorale non sono un diritto sancito dalla legge. Gli stessi sindacati, chiamati specificatamente a mettere per iscritto una risposta in merito a suo tempo (e allego la lettera di Carla Bianchi della CIGIL scritta di suo pugno nel 1917) hanno parlato di "prendere in considerazione", non di costrizione ad allinearsi ad una legge esplicita e, noterete, non vengono mai quantificati i giorni, ma si parla solo di "riposo compensativo". La scelta accorta delle parole non è casuale, ma sottolinea chiaramente la posizione di chi sa la differenza fra un diritto conclamato ed una concessione. Sappiamo che ci sono scuole che concedono d'ufficio due giorni e scuole che si attengono strettamente al dettato della legge. Si tratta di un accordo fra direzione e lavoratori: come specifica Carla Bianchi, la direzione può "prendere in considerazione", non stiamo parlando di un diritto acquisito come qualcuno è venuto a richiedere con toni sovraeccitati. Il lavoratore ha un diritto acquisito al riposo settimanale, e questo non è in discussione.


Ora, nella scuola è arrivato un nuovo DSGA che deciderà come impostare i rapporti contrattuali con il personale ATA. E' una persona di esperienza e prenderà, sono certa, le decisioni migliori in questa come in altre occasioni. Ha tutto il mio appoggio e, sono certa, saprà conquistare la vostra fiducia. La fiducia, ovviamente, funziona se è reciproca e il significato di una concessione va anche saputo capire e collocare nella giusta ottica. Ho condiviso con lui e l'ho invitato a co-firmare questa Circolare proprio per dare un segnale e chiarire di cosa stiamo parlando, anche perché in qualche occasione in passato le voci riportate da corridoio a corridoio si sono rivelate tanto false quanto fuorvianti. E' sempre bene andare alla fonte.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

Il D.S.G.A.
Davide Viola

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)



FLC CGIL Roma
Centro-Ovest Litoranea

*federazione lavoratori
della conoscenza*

Federazione Lavoratori della Conoscenza

Scuola Università Ricerca

CGIL - Camera del Lavoro Territoriale Roma Centro-Ovest Litoranea

Via le Ostiense, 164 – 00154 Roma

tel/fax 06 44700191

Sito nazionale www.flcgil.it - e-mail: romaovest@flcgil.it

Gent. Le Dirigente

Una nostra iscritta in servizio presso la Sua scuola, mi ha chiesto un parere sui diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali, in particolare se fossero previsti riposi compensativi per il servizio di sorveglianza prestato durante tali operazioni. Nella scuola infatti al riposo compensativo richiesto da una lavoratrice è seguita una nota di diniego, tale nota a mio avviso però interpretata in modo restrittivo la normativa che regola la questione.

L'art. 119 del testo unico 361 cita testualmente

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni

Quindi si specifica che oltre chi adempie funzioni presso gli uffici elettorali anche coloro che rivestono ruolo politici nella consultazione hanno diritto al recupero ecc..

Nel citare tutti "coloro che adempiono funzioni" non viene specificata una o l'altra funzione, Lei però ne trae la conclusione che per funzioni elettorali (a parte quelle politiche) siano da intendere esclusivamente quelle svolte da presidenti scrutatori segretari dei seggi, l'articolo però non distingue queste specifiche funzioni ma indica genericamente tutti coloro che svolgono funzioni ai seggi senza richiamare alcuna specifica attività.

Se da nessuna parte è assimilata la funzione di portierato a quella di segretario presidente scrutatore ecc. da nessuna parte è esclusa, mentre è evidente che anche coloro che hanno contribuito alla svolgimento del referendum con attività di sorveglianza portierato o altro hanno svolto in quei giorni una attività lavorativa a tutti gli effetti che ha impedito loro di usufruire del riposo settimanale garantito.

Per tale motivo Le chiedo di tornare a prendere in considerazione la richiesta della lavoratrice di recupero compensativo.

Roma 17 gennaio 2017

La Segretaria Generale
della FLC CGIL Roma C.O.L.
Carla Bianchi